ranti in fase di collaudo in altri Paesi europei e considerato che i tempi di consegna, installazione, messa in opera e collaudo finale variano in funzione dei costruttori e della complessità di realizzazione da un minimo di tre mesi ad un massimo di circa dodici mesi;

CONSIDERATO che la maggioranza dei Paesi europei ha già avviato il processo di implementazione della prestazione di *MNP* e che in particolare la prestazione è attiva in Danimarca, Olanda, Spagna e Regno Unito e che sarà disponibile nel corso del 2002 nella quasi totalità dei Paesi europei;

CONSIDERATO che, in base a quanto dichiarato dai costruttori e come dimostrato dalle esperienze europee, al fine di promuovere un mercato pienamente competitivo è ragionevole stabilire un termine di dieci mesi per l'introduzione della prestazione e d'altra parte garantire al tempo stesso una fase iniziale di introduzione della prestazione anche tenendo conto degli operatori che hanno già adeguato le proprie reti;

RITENUTO necessario, al fine di garantire una graduale introduzione della prestazione di *MNP*, avviare entro il 30 giugno 2001 tutte le procedure per l' attuazione della prestazione e dall' autunno 2001 una fase iniziale, su un campione di utenza significativo e che riguardi tutti gli elementi distintivi della prestazione;

RITENUTO di istituire una apposita Unità di monitoraggio che segua puntualmente l' avanzamento della messa in opera della *MNP* e riferisca all'Autorità anche circa il calendario, nonché sull' avvio e condizioni di offerta della fase iniziale;

RITENUTO necessario fissare, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall' Unità di monitoraggio, una quota minima di attivazioni mensili, da aumentare progressivamente, che un operatore mobile "donante" garantisce;

CONSIDERATO che l' offerta della migrazione dal servizio TACS di Telecom Italia Mobile ai servizi GSM, e successivamente ai servizi UMTS dello stesso gestore senza il cambiamento di numero, dovrà avvenire in condizioni di assoluta parità di trattamento con gli altri gestori mobili e che l' Unità per il monitoraggio verificherà la puntuale applicazione di questo principio;

SENTITI gli operatori mobili e gli operatori titolari di licenza per la installazione e fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, in merito ai tempi necessari per realizzare le modifiche degli impianti ed in merito alle soluzioni tecniche ed operative per l' avvio della fase iniziale;

UDITA la relazione del Commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

Soluzioni tecniche
relative alla portabilità del numero mobile

1. La soluzione tecnica per la prestazione di *MNP* è la seguente:

a) "*Direct Routing*", per le chiamate originate dalle reti mobili nazionali e dirette a numerazioni mobili nazionali;

b) "*Onward Routing*", per le chiamate originate dalle reti fisse nazionali e dirette a numerazioni delle reti per i servizi mobili nazionali e per le chiamate originate al di fuori del territorio nazionale.

2. La prestazione di *MNP* comprende sia la possibilità per l' utente di mantenere il proprio numero passando ad un differente operatore mobile sia il mantenimento del numero passando a diverso servizio GSM ovvero UMTS.

Art. 2

Calendario attuativo

1. Entro il 30 giugno 2001 gli operatori mobili avviano le procedure tecniche ed operative per l'introduzione della prestazione di *MNP* agli utenti. La prestazione, secondo le modalità tecniche previste dall' articolo 1, comma 1, lettera a), diviene operativa entro il 30 aprile 2002.

Art. 3

Unità per il monitoraggio

1. È istituita una Unità per il monitoraggio del processo di implementazione della prestazione di *MNP*.

2. L'Unità per il monitoraggio è composta da funzionari del Dipartimento regolamentazione, Dipartimento vigilanza e controllo, Dipartimento garanzie e contenzioso e si avvale della collaborazione del Servizio per le tecnologie.

3. L'Unità di cui al comma 1 ha il compito di seguire l'attuazione delle previsioni di cui agli articoli 1 e 2, con particolare riferimento al calendario, alle condizioni di offerta e alle modalità operative, e quello di avviare ogni opportuna iniziativa per il raggiungimento dei relativi obiettivi, informandone tempestivamente la Commissione per le infrastrutture e le reti.

4. L'avvio di una "fase iniziale", entro il mese di novembre 2001, che comprende comunque tutte le funzionalità del servizio operativo di *MNP*, è soggetta alle verifiche dell'Unità per il monitoraggio. Quest'ultima verifica, tra l'altro, la tempistica di avvio, nonché la congruità delle eventuali soluzioni tecniche alternative impiegate, la rispondenza del numero minimo delle attivazioni garantite all'effettiva domanda .

5. L'Unità per il monitoraggio può promuovere incontri con le associazioni portatrici di interessi generali, in particolare con le associazioni dei consumatori, in merito alle problematiche inerenti l' introduzione del servizio di *MNP*.

6. L'Unità per il monitoraggio predispone un rapporto mensile sullo stato di avanzamento delle attività e sulle segnalazioni pervenute. L'Unità stessa predispone altresì una informativa periodica pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

7. Il Coordinatore del comitato dei dipartimenti, sentiti i competenti direttori, provvede agli atti e alle iniziative ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.

Art. 4

Disposizioni finali

1. L'Autorità determina con successivo provvedimento le condizioni applicabili all'offerta della prestazione di *MNP*.

2. Entro il 30 settembre 2001, gli operatori mobili comunicano all' Unità per il monitoraggio le condizioni relative alla "fase iniziale" di cui all' articolo 3, comma 4, oltre al numero di attivazioni mensili garantite durante tale fase. Il numero delle attivazioni è progressivamente aumentato in base alla domanda e tenuto conto del contesto operativo, secondo le rilevazioni dell' Unità per il monitoraggio.

3. Telecom Italia Mobile (di seguito denominata Tim), relativamente alle attivazioni della *MNP* agli utenti che chiedono il passaggio dal servizio TACS al servizio GSM ovvero UMTS, è tenuta al rispetto delle condizioni di parità di trattamento. A tal fine, tra l' altro, Tim assicura un numero di attivazioni mensili da TACS a GSM non superiore alla media delle attivazioni garantite agli altri gestori. L' Unità per il monitoraggio verifica l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente comma.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l' applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La presente delibera è notificata agli operatori mobili Blu, Ipse, H3G, Omnitel Pronto Italia, Tim, Wind ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 7 giugno 2001

Il Commissario relatore
MARIO LARI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario della Commissione
VICO VINCENZI

Delibera n. 19/01/CIR del 7 agosto 2001

Modalità operative per la portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali *(Mobile Number Portability)*

Gazzetta Ufficiale 25 agosto 2001, n. 197

L'AUTORITÀ

NELLA seduta della Commissione per le infrastrutture e le reti del 7 agosto 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità", ed in particolare gli articoli 1 e 2;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 24 aprile 1997, recante "Istituzione della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 5 dicembre 1997;

VISTO il provvedimento del Comitato dei ministri del 4 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1998, ed in particolare l'articolo 11, comma 2, che prevede che entro il 1° luglio 1999 i gestori di servizi di comunicazione mobili e personali siano tenuti a consentire agli utenti la portabilità del numero tra reti mobili;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998 recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

VISTA la direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

VISTA la direttiva 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento europeo del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva n. 97/33/CE per quanto concerne la portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore;

VISTA la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, recante l'approvazione, tra l'altro, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1998;

VISTA la propria delibera n. 69/99 del 9 giugno 1999, recante "Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalità per l'assegnazione di frequenze", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1999, ed in particolare l'articolo 12, comma 1;

VISTA la propria delibera n. 338/99 del 6 dicembre 1999, recante "Interconnessione di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni fisso - mobile originate dalla rete di Telecom Italia" " pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1999;

VISTA la propria delibera n. 4/CIR/99 del 7 dicembre 1999, recante "Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (*Service Provider Portability*)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1999;

VISTA la propria delibera n. 388/00/CONS del 21 giugno 2000, recante "Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2000;

VISTA la propria delibera n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000, recante "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2000;

VISTA la propria delibera n. 7/00/CIR del 1° agosto 2000, recante "Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di *Service Provider Portability* (SPP) e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2000;

VISTA la propria delibera n. 12/01/CONS del 7 giugno 2001, recante "Disposizioni in tema di portabilità del numero tra operatori del servizio di comunicazione mobile e personale (*Mobile Number Portability*)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2001;

VISTA la normativa ETSI 03.66 "*Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Support of Mobile Number Portability* (di seguito *MNP*); *Technical Realisation*; *Stage 2*";

VISTA la relazione del Presidente della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle comunicazioni in data 26 giugno 2001;

CONSIDERATA la necessità di determinare, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1 della delibera n. 12/01/CIR, le condizioni applicabili all'offerta della prestazione *MNP* in tempo utile per l'avvio dell'offerta della prestazione da parte degli operatori di rete mobile secondo il calendario stabilito dalla succitata delibera;

CONSIDERATA l'opportunità di fare riferimento ai medesimi principi regolamentari adottati in tema di portabilità del numero per le reti fisse (*Service Provider Portability*), per ciò che attiene in particolare ai modelli di interazione tra operatori per l'attivazione della prestazione di *MNP*;

CONSIDERATO che l'Autorità, ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'allegato A alla propria delibera n. 4/CIR/99, può stabilire, per le reti fisse, una soluzione tecnica basata, eventualmente, sulla rete intelligente relativamente all'instradamento delle chiamate dirette a numeri portati nelle reti fisse;

CONSIDERATO altresì che tale soluzione tecnica può essere utilizzata anche per l'instradamento delle chiamate dirette a numeri portati nelle reti degli operatori mobili;

CONSIDERATA l'esigenza di assicurare al cliente richiedente della prestazione di *MNP* un'adeguata informativa in merito alle modalità di offerta della prestazione stessa, con particolare riferimento al trattamento del credito residuo, in caso di contratti di tipo pre-pagato;

CONSIDERATA l'esigenza di assicurare al cliente da cui originano chiamate dirette a utenti portati delle reti mobili un'adeguata informativa relativamente alle possibili differenze di tariffazione dovute alla presenza di un operatore differente rispetto a quello a cui appartiene l'arco di numerazione del numero portato;

CONSIDERATA l'opportunità di valutare, attraverso l'attività dell'Unità per il Monitoraggio istituita ai sensi della delibera n. 12/01/CIR, i risultati della prima fase di introduzione della prestazione allo scopo di meglio definire alcuni aspetti procedurali relativi all'introduzione della prestazione, con riferimento alla modalità di determinazione delle capacità di evasione ed al periodo di realizzazione dell'attivazione della prestazione;

CONSIDERATA l'esigenza di stabilire le regole di ripartizione dei costi di trasporto aggiuntivo nel caso di caso di chiamate dirette a numeri portati nelle reti mobili che, analogamente a quanto previsto per la portabilità del numero tra reti fisse, favoriscano l'adozione di soluzioni tecniche che minimizzino i costi di instradamento (quali il "*Direct routing*") nonché di criteri di efficienza di rete;

CONSIDERATO altresì che, in tale ottica, non potranno essere addebitati dall'operatore *Donor* all'operatore *Recipient* i costi di trasporto aggiuntivo derivanti dall'adozione di una soluzione tecnica e di rete meno efficiente;

CONSIDERATA l'esigenza di acquisire, attraverso l'Unità per il Monitoraggio, di cui all'art. 3 della delibera n. 12/01/CIR, i piani esecutivi, predisposti dagli operatori mobili, per l'implementazione delle procedure tecniche ed operative per l'introduzione della prestazione di *MNP* e di verificarne l'attuazione al fine di assicurare la disponibilità della prestazione secondo il calendario previsto dalla citata delibera;

SENTITI gli operatori mobili e gli operatori titolari di licenza per l'installazione e fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, in merito alle modalità per l'offerta della prestazione di *MNP*;

UDITA la relazione del Commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per:

a) Operatore Assegnatario (indicato nel provvedimento come Operatore "*Donor*"): l'operatore al quale è assegnata la numerazione cui appartiene il numero portato;

b) Operatore Cedente (indicato come Operatore "*Donating*"): l'operatore che cede il numero. Nel caso di prima portabilità operatore *Donor* e *Donating* coincidono;

c) Operatore Ricevente (indicato come Operatore "*Recipient*"): l'operatore che acquisisce il cliente con il numero oggetto di portabilità;

d) Numero portato: il numero del Piano di numerazione nazionale per i servizi di comunicazioni mobili e personali (numero *Mobile Station International ISDN Number* - MSISDN) acquisito dall'Operatore *Recipient*;

e) Accordo quadro: accordo tra gli operatori mobili che stabilisce le relazioni generali tra gli stessi in merito alle modalità di fornitura della prestazione di *Mobile Number Portability* (*MNP*);

f) Accordi tra operatori: accordi bilaterali tra gli operatori che sulla base di quanto previsto nei contratti di interconnessione e dalla normativa vigente disciplinano le procedure amministrative, le modalità, i tempi e le condizioni per la realizzazione della prestazione di *MNP*;

g) Periodo di attivazione: periodo che inizia con la richiesta della prestazione di *MNP* da parte del cliente e termina con l'attivazione della prestazione;

h) Periodo di realizzazione: periodo che inizia con la ricezione da parte dell'operatore *Donating* della richiesta di portabilità e termina con l'attivazione della prestazione;

i) Data di attivazione (indicata come data di "*cut over*"): data in cui avviene l'attivazione della numerazione portata sulla rete dell'operatore *Recipient* e la contestuale disattivazione dalla rete dell'operatore *Donating*;

l) Operatore: un organismo di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e) del d.P.R. 318/97 con licenza per servizi di comunicazioni mobili e personali (operatore mobile) o con licenza per servizi di telefonia vocale (operatore di rete fissa).

2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, e all'art. 1 dell'allegato A alla delibera n. 4/99/CIR del 7 dicembre 1999.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente provvedimento definisce le condizioni applicabili all'offerta della prestazione di portabilità del numero tra le reti degli operatori dei servizi di comunicazioni mobili e personali, di seguito indicata come *Mobile Number Portability* (*MNP*), così come definita nella delibera dell'Autorità n. 12/01/CIR.

Art. 3

Disposizioni generali

1. La *Mobile Number Portability* non modifica la titolarità dell'operatore assegnatario del blocco a cui afferisce il numero oggetto di portabilità. Allo scadere dei termini relativi alla fornitura del servizio da parte dell'operatore *Recipient*, il numero ritorna a disposizione del *Donor*, salvo nei casi di portabilità successive.

2. Gli operatori coinvolti nel trattamento delle chiamate verso numeri portati sono tenuti a mantenere gli stessi livelli qualitativi delle chiamate verso numeri non portati. I clienti con numero portato non sono discriminati in termini di qualità del servizio.

3. Gli operatori mobili, in quanto *Donating*, adeguano la capacità di evasione degli ordinativi della prestazione di *MNP*, anche sulla base delle richieste di mercato. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4,

comma 2 della delibera n. 12/01/CIR, gli operatori rendono noto e comunicano all'Unità per il Monitoraggio, istituita ai sensi della delibera n. 12/01/CIR, entro il 31 dicembre 2001, il numero minimo giornaliero di evasione ordini.

4. L'Autorità si riserva di riconsiderare la congruità della capacità di evasione di cui al comma precedente alla luce dell'evoluzione della domanda e delle condizioni di mercato.

5. Gli operatori sono tenuti ad espletare le configurazioni dovute a portabilità successive secondo procedure analoghe a quelle seguite per la configurazione della prima portabilità.

6. Gli operatori provvedono alla riparazione dei guasti che si verificano sulle proprie reti e in relazione alle proprie responsabilità; pertanto, nel caso di *Mobile Number Portability* la responsabilità degli operatori è limitata alle infrastrutture di rete di loro competenza e relative funzionalità. Gli operatori cooperano al fine di garantire il massimo livello di qualità ai servizi eventualmente offerti attraverso l'utilizzo delle infrastrutture della rete *Donor* e di quella *Recipient*.

7. Qualora per comprovate ragioni tecniche occorra effettuare dei cambi di numero su numeri portati, l'operatore *Recipient* aggiorna tempestivamente la propria banca dati.

8. Gli operatori coinvolti trattano il formato del codice d'instradamento (*Routing Number*), definito nella Specifica Tecnica 763-2 del Ministero delle comunicazioni e nelle successive modificazioni, per l'instradamento in rete delle chiamate verso numeri portati.

Art. 4

Obblighi a carico dell'operatore Donating

1. All'atto della ricezione della comunicazione nelle forme delineate nel modello di interazione di cui al successivo art. 9, l'operatore *Donating* procede all'espletamento di tutte le attività interne per la fornitura della *Mobile Number Portability* solo se in possesso di tutti i dati necessari ai controlli di cui al successivo art. 9, comma 6, inviati a cura dell'operatore *Recipient*.

2. Il periodo di realizzazione della prestazione di *MNP* non supera cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte dell'operatore *Donating* fino alla data di *cut-over*, indipendentemente dal termine di preavviso per il recesso dal contratto.

3. L'Autorità si riserva di modificare la durata del periodo di realizzazione, di cui al comma precedente, sulla base delle verifiche che saranno espletate dall'Unità per il Monitoraggio, istituita ai sensi della delibera n. 12/01/CIR.

4. In ogni caso l'operatore *Donating* garantisce al cliente, fino alla data di cut-over, la fruibilità del servizio.

5. Le condizioni generali relative ai costi ed ai tempi di attivazione della fornitura della *Mobile Number Portability* sono riportate nell'accordo quadro.

6. Al momento del passaggio del numero all'operatore *Recipient*, l'operatore *Donating* è tenuto ad assicurare un adeguato presidio di assistenza per il monitoraggio della piena riuscita delle attività di attivazione della prestazione di *MNP* per il tempo strettamente necessario all'effettuazione da parte dell'operatore *Recipient* delle prove stesse.

7. L'operatore *Donating* comunica all'operatore *Recipient* le causali relative alla mancata attivazione delle richieste della prestazione di *MNP*, compreso il riscontro di eventuali cause di non conformità tecniche o procedurali nelle richieste pervenute.

8. L'operatore *Donating* segnala con adeguato anticipo all'Autorità ed agli altri operatori interessati eventuali limiti temporanei a livello operativo relativi all'espletamento di richieste di *MNP*, fornendo contestualmente indicazioni sui tempi di rimozione di tali limiti. L'Unità per il Monitoraggio, istituita ai sensi della delibera dell'Autorità n. 12/01/CIR, vigila sulla corretta prestazione del servizio di *MNP*.

9. I dati relativi ai clienti che richiedono l'attivazione della prestazione di *MNP* sono trattati dall'operatore *Donating* con la massima riservatezza ed utilizzati esclusivamente ai fini dell'attivazione della prestazione.

Art. 5

Obblighi a carico dell'operatore Recipient

1. L'operatore *Recipient* richiede al cliente i dati e la documentazione necessaria alla fornitura della prestazione richiesta dal cliente stesso.

2. L'operatore *Recipient* comunica l'acquisizione e la data di cut-over relativa al numero oggetto di portabilità agli altri operatori mobili o, se del caso, al gestore della banca dati centralizzata, prima della data di *cut-over*, fermo restando quanto previsto al successivo art. 10.

3. L'operatore *Recipient* invia mensilmente all'Unità per il Monitoraggio, istituita ai sensi della delibera n. 12/01/CIR adeguata documentazione che evidenzi dati statistici sui tempi di completamento della procedura di attivazione della prestazione di *MNP*, il numero di richieste di attivazione avanzate dai clienti, il numero di richieste di attivazione portate a buon fine.

4. L'operatore *Recipient* comunica all'operatore *Donor* e, se del caso, al gestore della banca dati centralizzata il recesso dal contratto da parte del cliente titolare di numero portato o la scadenza del contratto, entro 24 ore dalla data di disattivazione del servizio indicata nella comunicazione di recesso o nel contratto stesso. Allo scadere dei termini relativi alla fornitura del servizio da parte dell'operatore *Recipient*, il numero non può essere riassegnato dall'operatore *Recipient* e ritorna a disposizione del *Donor* per successive assegnazioni. L'invio delle informazioni di cui al presente comma può avvenire anche mediante formato elettronico.

Art. 6

Obblighi a carico dell'operatore Donor

1. L'operatore *Donor* è tenuto ad espletare le configurazioni dovute a portabilità successive nel termine di attivazione del numero oggetto di portabilità comunicato dall'operatore *Recipient*, a seguito di accordo con l'operatore *Donating*.

2. Qualora occorra effettuare dei cambi di numero che, per comprovate ragioni tecniche, coinvolgano numeri portati, il cambiamento si applica anche a questi ultimi; l'operatore *Donor* avverte l'operatore *Recipient* con un periodo di anticipo di almeno centoventi giorni, salvo eccezioni previste nell'accordo quadro. L'operatore *Donor* e l'operatore *Recipient* dovranno concordare le condizioni di fornitura dei messaggi in fonia inerenti i cambi numero.

Art. 7

Soluzioni tecniche di rete

1. La *Mobile Number Portability* è realizzata attraverso le soluzioni tecniche di rete previste dalla delibera dell'Autorità n. 12/01/CIR.

2. Il formato e lo scambio dei messaggi di segnalazione ai punti di interconnessione avviene in conformità con quanto previsto dalla relativa Specifica Tecnica 763-2 del Ministero delle comunicazioni e successive modificazioni.

Art. 8

Caratteristiche generali della prestazione

1. La prestazione di *Mobile Number Portability* si applica ai numeri MSISDN associati alle carte *Subscriber Identification Module* (SIM) e ai terminali della rete *Total Access Communication System* (TACS) e rende disponibile, agli utenti portati sulla rete dell'operatore *Recipient*, i servizi di base, i servizi supplementari e gli altri servizi basati su segnalazione non correlata al circuito, secondo quanto previsto dalla Specifica Tecnica 763-2 del Ministero delle comunicazioni e successive modificazioni.

2. Un numero MSISDN può essere portato più volte e può anche essere nuovamente attivato sulla rete *Donor*. Non è consentita la portabilità di un numero MSISDN da rete GSM/UMTS a rete TACS.

3. L'operatore *Recipient* assegna un nuovo IMSI al cliente con numero portato e può attribuire ad una carta SIM, a cui è associato un MSISDN portato, un MSISDN addizionale appartenente ad un arco di numerazione della rete *Recipient*.

4. Le modalità di selezione per le chiamate dirette al numero portato non sono modificate dalla prestazione di *MNP*.

5. Nelle chiamate originate da un utente che usufruisce della prestazione di *MNP*, l'identità del chiamante (*Calling Line Identity* – CLI) trasferita dalla rete *Recipient* è quella del numero portato.

6. L'operatore *Recipient* offre l'accesso e il trasferimento al servizio di Segreteria Telefonica Centralizzata ai propri clienti con numero portato con le stesse modalità offerte agli utenti con numeri non portati e senza il coinvolgimento della rete dell'operatore *Donor*.

7. I dati relativi al profilo di servizio dell'utente con numero portato non sono trasferiti tra operatori.

8. L'operatore *Recipient* assicura al richiedente della prestazione di *MNP*, all'atto della sottoscrizione del contratto, un'adeguata informativa su quanto previsto negli accordi tra operatori in materia di trasferibilità del credito residuo.

9. Le condizioni economiche applicate al cliente finale per la fornitura della prestazione di *MNP* non devono essere tali da costituire disincentivo alla richiesta della stessa.

Art. 9

Modelli di interazione

1. L'accordo quadro stabilisce il quadro di riferimento generale per gli standard di servizio della prestazione di *Mobile Number Portability* (*MNP*). Tale accordo, da definirsi entro il 31 ottobre 2001, riguarda almeno i seguenti aspetti :

a) modalità generali di comunicazione delle richieste;

b) condizioni standard di attivazione della prestazione;

c) standard applicabili agli accordi di *Service Level Agreement* (SLA), che includono, tra l'altro, la gestione di eventuali disservizi o malfunzionamenti che possono verificarsi durante l'esercizio della prestazione stessa e il trasferimento dei dati necessari ai fini dell'attivazione della prestazione;

d) procedure relative alle prestazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria;

e) modalità di aggiornamento reciproco delle banche dati dei numeri portati gestite da ciascun operatore di rete mobile.

2. L'Unità per il Monitoraggio, istituita ai sensi della delibera n. 12/01/CIR, avvia ogni opportuna iniziativa per favorire la definizione dell'accordo quadro.

3. Gli accordi tra operatori, di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), necessari alla fornitura della prestazione, contemplano le modalità operative e le condizioni economiche inerenti la *MNP*. Tali accordi prevedono le modalità con le quali regolare almeno i seguenti aspetti, in conformità alle disposizioni delle carte dei servizi degli altri operatori e nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali:

a) modalità di comunicazione delle richieste;

b) modalità e tempi di attivazione della prestazione;

c) responsabilità degli operatori nella fase di attivazione e disattivazione della prestazione al cliente;

d) modalità di comunicazione delle causali di rifiuto, annullamento o sospensione della richiesta di attivazione della prestazione;

e) responsabilità degli operatori nella gestione di eventuali disservizi o malfunzionamenti che possono verificarsi durante l'esercizio della prestazione stessa;

f) trasferimento dei dati personali del cliente ai fini dell'attivazione della prestazione;

g) procedure relative alle prestazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria.

4. La manifestazione di volontà inequivoca del cliente di cessare il rapporto contrattuale in essere con l'operatore *Donating* e di instaurare, usufruendo della *MNP*, un rapporto contrattuale con l'operatore *Reci-*

pient è rappresentata dalla richiesta inoltrata dal cliente medesimo all'operatore *Recipient*, nella quale è indicata la data preferita per l'attivazione stessa. Tale data tiene conto del periodo di realizzazione della prestazione. L'operatore *Recipient* verifica l'identità del richiedente secondo le modalità previste dalla normativa in vigore.

5. Nel caso di contratti di tipo pre-pagato, il possessore della carta SIM può richiedere l'attivazione della prestazione di *MNP*, certificando all'operatore *Recipient*, secondo le modalità previste dalla normativa in vigore, il legittimo possesso della carta SIM.

6. L'operatore *Recipient* trasmette all'operatore *Donating* un ordine di lavorazione, anche avvalendosi di supporto informatico e in ogni caso secondo le forme previste dall'ordinamento giuridico. L'utilizzo delle modalità informatiche dovrà avvenire con gli opportuni strumenti di sicurezza nelle comunicazioni. L'ordine trasmesso deve riportare almeno i seguenti dati:

a) Numero o ranghi di numerazione MSISDN su cui si richiede di attivare la prestazione di *MNP*;

b) Codice Fiscale del cliente o, in mancanza di questo, Partita IVA;

c) Data e ora previste per l'attivazione della prestazione di *MNP* al cliente;

d) Numero seriale della carta SIM (o del terminale mobile TACS);

e) Tipo di servizio usufruito nella rete dell'operatore *Donating*: pre-pagato oppure post-pagato;

f) Tecnologia di servizio usufruita nella rete dell'operatore *Donating*: tecnica digitale oppure tecnica analogica.

7. L'operatore *Recipient*, quale responsabile del rapporto col cliente, conserva l'originale dell'ordine trasmesso, unitamente alla copia del contratto con il proprio cliente per la fornitura della prestazione di *MNP* e della relativa documentazione.

8. L'operatore *Donating*, al momento della ricezione dell'ordine, verificati i dati trasmessi dall'operatore *Recipient*, attiva la prestazione al cliente nei tempi e secondo le modalità stabilite nel presente provvedimento.

9. Nel caso in cui il cliente intenda richiedere l'applicazione della prestazione di *MNP* relativamente a più numeri MSISDN, è consentita la sottoscrizione di un'unica richiesta indicante tutti i numeri o archi di numeri.

10. La richiesta di attivazione della prestazione può essere rifiutata, annullata o sospesa dall'operatore *Donating* nei seguenti casi:

a) richiesta ricevuta mancante di alcuni dei dati di cui al precedente comma 6, limitatamente al rifiuto;

b) non corrispondenza tra Codice Fiscale o Partita IVA e numero MSISDN, nel caso di servizio post-pagato, limitatamente al rifiuto;

c) non corrispondenza tra numero seriale della carta SIM e numero MSISDN, nel caso di servizio pre-pagato in tecnica digitale, limitatamente al rifiuto;

d) non corrispondenza tra numero seriale del terminale mobile TACS e numero MSISDN, nel caso di servizio pre-pagato in tecnica analogica, limitatamente al rifiuto;

e) disservizio tecnico, limitatamente alla sospensione;

f) disattivazione completa del servizio di comunicazione per il numero MSISDN, limitatamente al rifiuto;

g) non appartenenza del numero MSISDN all'operatore *Donating*, limitatamente al rifiuto;

h) ricezione di una successiva richiesta di attivazione della prestazione di *MNP* per lo stesso MSISDN, limitatamente all'annullamento.

11. In nessun caso, eventuali situazioni di morosità, insolvenza o ritardo nei pagamenti di un abbonato mobile nei confronti dell'operatore *Donor/Donating* e altre eventuali cause che non rientrino tra quelle contemplate nell'accordo quadro costituiscono condizione ostativa alla fornitura della prestazione della *Mobile Number Portability*.

12. In caso di contestazioni, l'operatore *Donating* può richiedere all'operatore *Recipient* copia del contratto stipulato con il cliente completo della relativa documentazione. Tale richiesta non è vincolante ai fini dell'attivazione della prestazione

13. Le modalità di trasmissione e di gestione amministrativa delle richieste, nonché le procedure concordate tra l'operatore *Donating* e l'operatore *Recipient* per l'attivazione della prestazione, sono improntate alla massima efficienza e tali da minimizzare i tempi di interruzione del servizio al cliente finale.

14. Gli operatori sono responsabili dell'espletamento delle attività da svolgere sulle rispettive reti per la fornitura della *MNP*.

Art. 10

Rete di banche dati

1. Il riconoscimento dell'associazione tra numero del cliente portato e rete *Recipient* è effettuato, nel rispetto delle disposizioni per la tutela dei dati personali, da apposite banche dati gestite da ciascun operatore mobile.

2. Ciascun operatore mobile ha l'obbligo di mantenere aggiornate la propria banca dati e di comunicare ai restanti operatori l'acquisizione dei numeri oggetto di portabilità. In particolare, l'operatore *Recipient* comunica tempestivamente e comunque entro la data di cut over l'acquisizione del numero oggetto di portabilità

3. Le banche dati includono almeno l'associazione tra il numero del cliente portato e l'operatore *Recipient*. Tale associazione è resa disponibile alla Autorità Giudiziaria.

4. Le banche dati sono, a partire dal 30 aprile 2003, collegate ad una banca dati centralizzata, che è realizzata secondo le modalità stabilite dall'Autorità con successiva deliberazione.

Art. 11

Condizioni relative alle chiamate originate dalle reti fisse nazionali e dirette a numerazioni delle reti per i servizi mobili nazionali e per le chiamate originate al di fuori del territorio nazionale

1. La soluzione tecnica di *"Onward Routing"* si applica alle chiamate originate dalle reti fisse nazionali e dirette a numerazioni delle reti per i servizi mobili nazionali e per le chiamate originate al di fuori del territorio nazionale.

2. La prestazione di *MNP* non modifica i principi di determinazione dei prezzi delle comunicazioni fisso-mobile di cui alla delibera dell'Autorità n. 338/99 e successive modificazioni.

3. L'operatore di rete fissa, nel caso di chiamate dirette a numeri portati, riconosce all'operatore *Donor* la stessa tariffa di terminazione delle chiamate dirette a numeri non portati della rete dell'operatore *Donor*.

4. Entro il 30 aprile 2003, si applica la soluzione tecnica di *"Direct Routing"* alle chiamate originate dalle reti fisse nazionali e dirette a numerazioni delle reti per i servizi mobili nazionali.

5. A partire dal 30 aprile 2003 l'operatore di rete fissa, nel caso di chiamate dirette a numeri portati, riconosce all'operatore *Recipient* la stessa tariffa di terminazione delle chiamate dirette a numeri non portati della rete dell'operatore *Recipient*.

6. L'Unità per il Monitoraggio, istituita ai sensi della delibera n. 12/01/CIR, verifica i piani di introduzione delle funzionalità di rete intelligente per l'instradamento delle chiamate originate dalle reti fisse nazionali e dirette a numeri portati nelle reti per i servizi mobili nazionali e le condizioni atte ad assicurare la trasparenza tariffaria agli utenti delle reti fisse nazionali da cui originano chiamate dirette a numeri portati nelle reti per i servizi mobili nazionali.

Art. 12

Criteri di ripartizione dei costi

1. I costi per singolo numero portato, intesi come i costi di gestione relativi all'attivazione efficiente di un singolo numero portato sulla base di quanto consentito dalle più recenti tecnologie e tenendo conto dell'esperienza degli altri Stati membri dell'Unione europea, che ricorrono una sola volta per ogni attivazione di numero portato, sono addebitati dall'operatore *Donating* all'operatore *Recipient*.

2. Gli eventuali costi di trasporto aggiuntivo, intesi come i costi sostenuti dall'operatore *Donor* al fine del reinstradamento al punto di interconnessione con l'operatore *Recipient* della chiamata diretta ad un numero

portato, possono essere addebitati dall'operatore *Donor* all'operatore *Recipient* solo nella misura corrispondente ad una soluzione tecnica efficiente basata su moderne tecnologie di rete, che consenta la minimizzazione dei costi di instradamento.

3. I criteri relativi alla attribuzione e ripartizione dei costi di progettazione, implementazione e gestione della banca dati centralizzata dei numeri portati saranno stabiliti dall'Autorità con successiva deliberazione.

4. In nessun caso l'operatore *Donor/Donating* può addebitare, in tutto o in parte, direttamente all'utente i costi per l'attivazione del singolo numero portato.

Art. 13

Disposizioni finali

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2 della delibera n. 12/01/CIR, ciascun operatore di rete mobile fornisce, entro il 31 dicembre 2001, il proprio piano esecutivo di implementazione delle procedure tecniche ed operative per l'introduzione della prestazione di *MNP*, in conformità con quanto previsto dalla delibera n. 12/01/CIR e dal presente provvedimento.

2. L'Unità per il Monitoraggio, istituita ai sensi della delibera 12/01/CIR, verifica l'attuazione dei piani esecutivi di cui al comma 1.

3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La presente delibera è notificata agli operatori mobili BLU, IPSE, H3G, Omnitel Pronto Italia, TIM, Wind ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 7 agosto 2001

Il Commissario relatore
MARIO LARI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario della Commissione
VICO VINCENZI

Delibera n. 22/01/CIR del 10 ottobre 2001

Risorse di numerazione per lo svolgimento del servizio della portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali *(Mobile Number Portability)*

Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2001, n. 247

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 10 ottobre 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità", ed in particolare gli articoli 1 e 2;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 24 aprile 1997, recante "Istituzione della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni";

VISTA la propria delibera n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000, recante "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2000;

VISTA la propria delibera n. 12/01/CIR del 7 giugno 2001, recante "Disposizioni in tema di portabilità del numero tra operatori del servizio di comunicazione mobile e personale (*Mobile Number Portability*)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2001;

VISTA la propria delibera n. 19/01/CIR "Modalità operative per la portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (*Mobile Number Portability*)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 27 agosto 2001;

VISTA la normativa ETSI 03.66 "*Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Support of Mobile Number Portability* (di seguito *MNP*); *Technical Realisation*; *Stage 2*";

VISTA la relazione del presidente della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle comunicazioni in data 17 settembre 2001, nella quale veniva richiesto parere all'Autorità in merito alla determinazione, nell'ambito del Piano di Numerazione Nazionale, dei *codici di instradamento* della segnalazione relativa ai numeri portati e dei *codici di accesso* per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica;

CONSIDERATA la necessità di definire opportuni codici da assegnare agli operatori per il trattamento delle chiamate e dei brevi messaggi di testo, in regime di portabilità del numero (*routing number*), e per l' accesso per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica;

CONSIDERATO che, per i vincoli tecnici imposti dai protocolli usati nel sistema radiomobile, le cifre dei *routing number* devono essere decadiche ed in numero non superiore a tre;

CONSIDERATA altresì l'opportunità che i codici di *routing number* vengano determinati nell'ambito delle risorse del Piano di Numerazione Nazionale, allo scopo di rendere minimo l'impatto sulle reti degli operatori mobili e che gli stessi possano essere utilizzati per l'instradamento della segnalazione relativa alle chiamate su tutte le reti dei medesimi operatori;

CONSIDERATA la necessità di assicurare agli utenti che usufruiscono del servizio di portabilità del numero mobile l'accesso per le chiamate, originate da rete fissa nazionale o estera, ovvero da rete mobile nazionale o estera differente da quella del *recipient*, al servizio di segreteria telefonica centralizzata, con le stesse modalità offerte agli utenti con numeri non portati e senza il coinvolgimento della rete dell'operatore *donor*, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 6, della delibera n. 19/01/CIR;

CONSIDERATA inoltre la necessità di assicurare agli utenti che usufruiscono del servizio di portabilità del numero mobile il trasferimento al servizio di segreteria telefonica centralizzata con le stesse modalità offerte agli utenti con numeri non portati e senza il coinvolgimento della rete dell'operatore *donor*, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 6, della delibera n. 19/01/CIR;

RITENUTO quindi opportuno che i codici di accesso e trasferimento al servizio di segreteria telefonica centralizzata vengano determinati nell'ambito delle risorse del Piano di Numerazione Nazionale;

CONSIDERATA l'esigenza che i codici di *routing number* e quelli relativi all'accesso alla segreteria telefonica vengano determinati in modo tale da garantire l'efficienza di utilizzazione delle risorse di numerazione del Piano di Numerazione Nazionale e che gli stessi possano essere utilizzati anche in caso di estensione a 11 cifre del numero significativo nazionale di rete mobile;

SENTITI gli operatori di rete mobile;

UDITA la relazione del Commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

Codici per l'instradamento della segnalazione

1. I codici per l'instradamento della segnalazione sono assegnati, tra gli indicativi disponibili, nella decade 3 del Piano di Numerazione Nazionale ed assumono il valore 3XY, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 6, comma 4, della delibera n. 6/00/CIR.

Art. 2

Codici di accesso per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica

1. Per gli utenti che usufruiscono del servizio di portabilità del numero mobile, i codici di accesso per le chiamate al servizio di segreteria telefonica centralizzata sono assegnati nella decade 3 del Piano di Numerazione Nazionale ed assumono il valore 3XY, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 6, comma 4, della delibera n. 6/00/CIR, con la cifra Y, di preferenza, pari al valore 3, ove disponibile.

2. Per gli utenti che usufruiscono del servizio di portabilità del numero mobile, i codici per i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica centralizzata sono gli stessi definiti al precedente comma 1.

3. I codici di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere utilizzati per l'accesso per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica centralizzata anche degli utenti non portati.

Art. 3

Disposizioni finali

1. Gli operatori di rete mobile garantiscono l'accesso per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica centralizzata anche nel caso di estensione a 11 cifre del numero significativo nazionale di rete mobile.

2. I codici di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono utilizzati ai soli fini dell'instradamento della segnalazione per le chiamate e l'accesso per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica centralizzata.

La presente delibera è notificata agli operatori di rete mobile BLU, IPSE, H3G, Omnitel Pronto Italia, TIM, Wind ed all'operatore Telecom Italia ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 10 ottobre 2001

Il Commissario relatore
MARIO LARI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario della Commissione
VICO VICENZI

Delibera n. 7/02/CIR del 28 marzo 2002

Disposizioni in materia di portabilità del numero mobile: fissazione delle condizioni economiche e di fornitura del servizio

Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2002, n. 85

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 28 marzo 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità", ed in particolare gli articoli 1 e 2;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997;

VISTA la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997 che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni, con particolare riferimento al punto 4 dell'allegato I;

VISTO il provvedimento del Comitato dei ministri del 4 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1998, ed in particolare l'articolo 11, comma 2, che prevede che entro il 1° luglio 1999 i gestori di servizi di comunicazione mobili e personali siano tenuti a consentire agli utenti la portabilità del numero tra reti mobili;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998 "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

VISTA la direttiva 96/2/CE della Commissione europea del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

VISTA la legge 1° luglio 1997, n. 189, "Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.151 del 1° luglio 1997;

VISTA la direttiva 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento europeo del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva n. 97/33/CE per quanto concerne la portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore;

VISTA la delibera n. 17/98, adottata dal Consiglio dell'Autorità nella riunione del 16 giugno 1998, recante l'approvazione, tra l'altro, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1998;

VISTA la delibera n. 69/99, adottata dal Consiglio dell'Autorità nella riunione del 9 giugno 1999, "Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalità per l'assegnazione di frequenze", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1999, ed in particolare l'articolo 12, comma 1;

VISTA la delibera n. 197/99, adottata dal Consiglio dell'Autorità nella riunione del 7 settembre 1999, "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

VISTA la delibera n. 338/99, adottata dal Consiglio dell'Autorità nella riunione del 6 dicembre 1999, "Interconnessione di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni fisso - mobile originate dalla rete di Telecom Italia", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1999;

VISTA la delibera n. 4/CIR/99, "Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori *(Service Provider Portability)*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1999;

VISTA la delibera n. 388/00/CONS, "Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2000;

VISTA la delibera n. 6/00/CIR, "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2000;

VISTA la delibera n. 7/00/CIR, "Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di Service Provider Portability (SPP) e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2000;

VISTA la delibera n. 10/00/CIR, "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 2000;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";

VISTA la delibera n. 12/01/CIR, "Disposizioni in tema di portabilità del numero tra operatori del servizio di comunicazione mobile e personale *(Mobile Number Portability)*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2001;

VISTA la delibera n. 19/01/CIR, "Modalità operative per la portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali *(Mobile Number Portability)*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 25 agosto 2001;

VISTA la delibera n. 22/01/CIR, "Risorse di numerazione per lo svolgimento del servizio della portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali *(Mobile Number Portability)*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2001;

VISTA la normativa ETSI 03.66 "*Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Support of Mobile Number Portability* (di seguito *MNP*); *Technical Realisation; Stage 2*";

VISTO il parere formulato in data 14 dicembre 2001 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, relativo alla normativa in materia di portabilità del numero su reti mobili;

CONSIDERATO che l'Autorità ha disposto, in data 22 gennaio 2002, l'avvio del procedimento concernente la "Definizione di elementi relativi al quadro di riferimento generale per gli standard di servizio della prestazione di *Mobile Number Portability* (*MNP*), di cui all'articolo 9, comma 1, della delibera n. 19/01/CIR";

SENTITI in audizione congiunta gli operatori mobili in data 31 gennaio 2002 e 14 febbraio 2002;

VISTA la nota congiunta del 25 febbraio 2002 delle Associazioni dei consumatori riguardante una richiesta di intervento da parte dell' Autorità in materia di tutela del consumatore relativamente alle modalità di fruizione della *MNP*;

VISTE le comunicazioni relative all'accordo quadro inviate dagli operatori BLU, H3G, IPSE 2000, Omnitel Pronto Italia, Telecom Italia Mobile e WIND Telecomunicazioni;

VISTO il protocollo di intesa sottoscritto dagli operatori BLU, Omnitel Pronto Italia, Telecom Italia Mobile e Wind Telecomunicazioni, che definisce le modalità di avvio della prestazione relativamente alla fase iniziale fino al 1° maggio 2002;

RILEVATO che, in merito alla definizione dell'accordo quadro tra gli operatori, gli aspetti relativi al periodo di realizzazione della prestazione, alle modalità di trattamento del credito residuo ed al prezzo per l'attivazione della prestazione richiedono una specifica valutazione da parte dell'Autorità;

CONSIDERATO quanto segue in merito agli aspetti sopra evidenziati:

a) periodo e modalità di realizzazione

L'Autorità, tenuto conto delle esigenze di pubblica sicurezza prospettate dalla Direzione Nazionale Antimafia, ritiene che le stesse siano tenute in debito conto nello schema di accordo quadro, che prevede una riduzione progressiva del periodo di realizzazione della prestazione a 5 giorni lavorativi, disposto dall'articolo 4, comma 2, della delibera n. 19/01/CIR, entro il 31 dicembre 2002 e debbano essere adeguatamente considerate nelle procedure commerciali non adottando modalità di affiancamento di numerazione dell'operatore recipient nelle more dell'attivazione della prestazione.